



**CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALTANISSETTA IN LIQUIDAZIONE**

Codice Fiscale:92039930851

ORIGINALE

Deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n° 19 del 28.06.2016 allegati n.

OGGETTO: Adempimenti delibera AEEGSI n.664/2015/R/idr "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (MTI)" - Gestore S.I. I. Acque di Caltanissetta SpA.

L'anno duemilasedici questo giorno ventotto del mese di giugno alle ore 12.00 è presente il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini, assistita dal Dirigente Dott.ssa Ilaria Russo e dal Dirigente Tecnico Dott. Angelo Martorelli

Il Commissario straordinario e liquidatore

PREMESSO che con L.R. 9/1/2013 n.2 pubblicata sul suppl.ord. della GURS del 11/1/2013 :

- Le Autorità di Ambito Territoriali Ottimali- Servizio Idrico Integrato – sono state poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore delle citata legge;
- Le funzioni di commissario e liquidatore sono state assunte dai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle disciolte Autorità;
- I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

CONSIDERATO che :

- **Con legge regionale n. 19 del 11 agosto 2015**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 21 agosto 2015, la Regione siciliana ha approvato la nuova disciplina in materia di risorse idriche prevedendo all'articolo 3 comma 1 che: *<< Ai fini della gestione del servizio idrico integrato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali.>>*
- Ai sensi dell'art.5 della medesima legge :*<< Nelle more della definizione degli ambiti di cui all'art.3 e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla*